



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanze Sindacali

N. 13 del 28-04-2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA, ANNO 2026 - "INTERVENTI DI PULITURA DI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE".

II SINDACO

VISTA la proposta di determinazione in oggetto, predisposta dal Responsabile del V Settore isp. capo Caterina Dispensa, meritevole di approvazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale;

VISTI:

- il D.lgs 02/01/2018 n. 1- "Codice della Protezione Civile";
- Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;
- l'art. 3, comma 1, lett. c) - "Servizio Nazionale della Protezione Civile" - del D.Lgs 02/01/2018 n. 1 il quale prevede che fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di Protezione Civile i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile;

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 - approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560/GAB del 02 agosto 2023, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 18/08/2023;

VISTO il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio"*.

VISTA la nota prot. n. 15543 del 19/02/2026, integrata con la nota prot. n. 16266 del 23/02/2026 con le quali il Servizio "Antincendio Boschivo" del Comando del Corpo Forestale, rappresenta che:

- determinare con ampio margine di anticipo l'inizio della campagna antincendio boschivo, attesa l'inaffidabilità scientifica delle previsioni metereologiche con orizzonte temporale superiore ai 15 giorni, presuppone l'effettuazione di uno studio meramente statistico;
- grazie al sistema ASTUTO, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è in grado di accedere alla base dati (popolazione) affidabile che comprende, fra gli altri, gli incendi boschivi

verificatisi fin dagli anni '80;

- sono stati elaborati i dati storici, estraendoli dal SIF relativi a tutti gli incendi boschivi perimetrati dal CFRS, verificatisi dal 2015 al 2025, che ammontano a circa 10.300;

- è stato analizzato l'intero dataset degli incendi (boschivi e di vegetazione) degli ultimi 5 anni, dal 2021 al 2025, sui quali è intervenuto il CFRS, per un totale di circa 45.000 eventi;

- negli ultimi 5 anni il "picco assoluto" della stagione, considerata la totalità degli eventi, risulta posizionato nella prima decade di agosto;

- dall'analisi dei dati, il Servizio Antincendio Boschivo del CFRS indica come periodo ideale per il dispiegamento della Campagna AIB 2026, bilanciando sicurezza e copertura statistica, con una copertura teorica da parte del dispiegamento del dispositivo antincendio superiore al 98,6% degli eventi e di oltre il 99% della superficie percorsa dal fuoco, il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre;

VISTO l'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con cui è stato disposto l'avvio della stagione dell'antincendio boschivo per l'anno 2026 con decorrenza **dal 15.05.2026 al 31.10.2026**;

VERIFICATA:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R.16/63 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in merito;

ORDINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

DA ATTO che il presente provvedimento è privo del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi" e della legge regionale 30/04/1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Arch. Giuseppe Lopes

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 06 del 11.12.2025 con la quale viene rinnovato all'Ispettore Caterina Dispensa la nomina di Responsabile del V Settore Polizia Municipale sino al 31.12.2026;

Premesso:

- i mutamenti di carattere ambientale e sociale intervenuti negli ultimi anni hanno causato un aumento esponenziale degli incendi e dei rischi per il territorio con la conseguente distruzione di ampie fasce di aree boscate e agricole;

- nel territorio del Comune di Mezzojuso sono presenti numerosi ettari di superficie boscata, di macchia mediterranea, oltre uliveti, frutteti, vigneti e seminativi;

- tra i compiti istituzionali dell'Ente Locale Territoriale vi è quello della salvaguardia del patrimonio ambientale esistente;

- negli anni scorsi durante la stagione estiva il territorio comunale è stato in parte percorso dal fuoco con suscettività ad estendersi nelle aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati;

- il verificarsi degli incendi nella stagione estiva - le cui cause predominanti sono l'abbandono e

l'incuria da parte dei privati di alcuni appezzamenti di terreni, posti all'interno e all'esterno dell'area abitata, con eccessivo proliferare di vegetazione spontanea (rovi e sterpaglie) - oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica;

RILEVATO:

- che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad eseguire un'adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi, risultando infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- che è necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, favorendo procedure di coordinamento e raccordo tra tutte le componenti del Sistema regionale di protezione civile avente competenze in materia, in merito alle azioni di prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione;

DATO ATTO CHE:

- per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- l'incendio di interfaccia è un fuoco che si propaga in zone urbano - rurali, cioè in aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le strutture antropiche e aree rurali è molto stretta;
- le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva devono tenere conto di queste diverse tipologie di incendi e delle loro caratteristiche;

RITENUTO che la lotta agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere dalle specifiche attività e dai comportamenti che l'Ente pubblico o il singolo cittadino devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto;

RICHIAMATI:

- **il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 - "Codice della Protezione Civile"** che, per quanto qui di interesse, dispone:

- all'art. 3: "Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:(...) c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.";

- all'art. 11 le specifiche funzioni attribuite alle Regioni in merito all'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, che assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile (disciplinate dall'art. 2 dello stesso "Codice della Protezione Civile") e, in particolare, lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto disposto dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, e successive modifiche, e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in piena coerenza con le direttive del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 1/2018;

- all'art. 12 di assegnare ai Comuni le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza ed in particolare al comma 5, lettera a) "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)" [del "Codice della Protezione Civile"];

- la **L. R. n. 14 del 31 agosto 1998**, ed in particolare l'**art. 4**, che dispone l'obbligo a carico dei comuni di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e l'espletamento delle relative attività;

- la **L. R. n. 16 del 6 aprile 1996** che dispone:

- **all'art. 33** (come modificato dalla Legge Regionale n. 14/2016), di estendere l'attività antincendio, oltre alle aree boschive ed alle aree protette, alla totalità degli incendi di vegetazione e, pertanto, l'attività antincendio «... è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti né/le aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS, nonché a garantire la sicurezza delle persone.»;

- **all'art. 40** di affidare ai Comuni il compito di disciplinare con appositi regolamenti, le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;

- **all'art. 42** l'obbligo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., delle Aziende esercenti le ferrovie in concessione, delle società di gestione delle autostrade, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e delle province regionali, di mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la **L. R. n. 14 del 14 aprile 2006** - "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", con la quale è stata modificata ed integrata la L. R. n. 16/1996;
- la **Legge n. 353 del 21 novembre 2000** "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le cui norme sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, inteso come bene insostituibile per la qualità della vita;
- il **D. Lgs. n. 267/2000** - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm. ed ii., ed in particolare l'art. 54 - "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale";
- l'**O.P.C.M. n. 36006 del 28 agosto 2007** - "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana" che all'art. 1, comma 5, dispone di ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante le attività di decespugliamento e di asportazione dei residui colturali (la stessa ordinanza pur riferita agli eventi verificatisi nel 2007 deve ritenersi attuale e applicabile per la parte riguardante la prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi);
- la **Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. n. 1722** - "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impegno del Volontariato - Indirizzi Regionali -Art. 108 D. Lgs. n. 112/98";
- l'**art. 13, comma f, del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010** che dispone: non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa la gestione dei rifiuti la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- l'**art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014**, dispone: «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- RILEVATO** che con nota prot. n. 93772/serv. 5 del 29 luglio 2014 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente - Comando Corpo Forestale, in relazione al Decreto Legge n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014, ha comunicato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che:
- la norma, in deroga al D. Lgs. n. 205/2010, dispone il divieto assoluto all'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e durante tale periodo, individuato dalla regione, non sono ammesse deroghe;
- fuori dal caso summenzionato, l'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali dovrà essere regolamentato con ordinanza del Sindaco nella quale devono essere individuare le aree, i periodi e gli orari e non potrà essere superato il limite massimo di 3 metri steri per ettaro del materiale da bruciare - corrispondente ad una catasta di legno delle dimensioni di 1 metro per 1 metro per 1 metro;
- la predetta ordinanza, relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, dovrà tenere conto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti per la provincia di riferimento e delle disposizioni del Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 91 GAB del 18.06.2010, nel quale sono indicate:
- le prescrizioni in merito alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi e i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi;
- le cautele per la tutela dei boschi dagli incendi;
- i periodi di limitazione all'abbruciatura, dal 1 giugno al 15 ottobre;
- i periodi di divieto assoluto all'abbruciatura dal 15 luglio al 15 settembre;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (pubblicato nella GURS n. 44 del 17.10.2014), con il quale sono state ulteriormente modificate le PMPF, che in particolare per la provincia di Palermo dispone:

- a) le prescrizioni per l'accensione di fuochi nei boschi;
- b) il periodo di cautela per l'accesione dei fuochi nei boschi tra il 15 giugno e il 15 ottobre (meglio specificato alle successive lettere "d" ed "e");
- c) che con Decreto del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, il suddetto periodo può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici, su richiesta del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (IRF), in considerazione dell'andamento stagionale locale e degli indici di rischio previsti dal Piano AIB (Piano Anti-Incendio Boschivo);
- d) il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi tra il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno: in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- e) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le attività di bruciamento sono consentite a una distanza non inferiore a duecento metri dai margini esterni dei boschi;

Vista:

- Ü la disposizione del Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 114 GAB del 15.03.2024;
- Ü la circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
- Ü l'ordinanza antincendio emanata dall'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con D.A. n.57/gab. del 14 marzo 2025, che stabilisce:

- degli indirizzi operativi di cui alla nota prot. n. 48833 del 4 settembre 2017 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, riguardante "l'attività finalizzata per la salvaguardia di aree a rischio idrogeologico sottese a zone interessate da incendi boschivi";
- della direttiva di cui alla nota prot. n. 0032840/DG/DRPC Sicilia del 11.06.2020 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, riguardante la "Campagna AIB 2020 - Direttiva sulle attività volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia";
- degli indirizzi operativi di cui alla nota prot. n. 20588/S7/Sicilia del 27 aprile 2018 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con riguardo alla "Attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini attraverso i volontari di P. C. per la prevenzione e l'autoprotezione dal rischio incendi";
- degli indirizzi operativi contenuti nella nota prot. n. 43358 del 2 maggio 2018 del Comando Corpo Forestale Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, riguardante la "Campagna antincendio 2018. Contenuti delle ordinanze dei Sindaci";
- della direttiva di cui alla nota prot.n. 19908/DG/drpc Sicilia del 05.06.2022 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Campagna AIB 2022--

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anno di revisione 2020" (di seguito "Piano AIB 2020"), redatto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Servizio 4 -Antincendio Boschivo;

ACCERTATO che nel "Piano AIB 2020":

- il territorio regionale è suddiviso in aree omogenee denominate "Distretti Antincendio" o "Distretti AIB", la cui individuazione tiene conto dell'attuale suddivisione del territorio in "Distretti forestali" (operata con Decreto Assessoriale 7 luglio 1989, modificato dal D. A. 15 dicembre 1992) e in "Distaccamenti forestali" che, a livello locale, hanno il compito di coordinare le squadre antincendio operanti in tale ambito;
- il territorio del comune di Mezzojuso - insieme ai territori dei comuni di Godrano, Campofelice di Fitalia, Marineo è ricompreso nel Distretto Antincendio "Palermo 5",
- in relazione al sopra indicato periodo, nella tabella n. 71 (pag. 139), relativamente al Distretto antincendio "Palermo 5", sono riportati i seguenti dati:
area (Ha) 16.580,2;
numero incendi: 30;
superficie territoriale percorsa da Incendi Boschivi (IB) ha 285,8;
popolazione residente al 31 dicembre 2008 n. 12538;
densità abitativa, ab./Kmq. 75,6;
totale aree boscate ha 3997,7;
totale aree protette ha 4640,3

- sia i 390 comuni dell'isola che i 42 Distretti AIB sono raggruppati rispettivamente in 3 e 5 "Classi di rischio";
- in base agli indicatori utilizzati per costruire i profili di pericolo, il comune di Mezzojuso ed il distretto "Distretto Antincendio Palermo 5" sono posti entrambi nella prima classe di rischio, rispettivamente con la seguente descrizione: "Incendi di limitata superficie e relativamente sporadici" ed "Incendi estremamente sporadici anche se relativamente estesi";

RITENUTO necessario adottare tutte le misure ed azioni necessarie per ridurre le superficie boscate e di interfaccia percorse dal fuoco, ricomprese nel territorio comunale, con ricadute positive nel "Distretto antincendio n. 5";

CONSIDERATO che:

- sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi;
- il superamento di eventuali emergenze consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere eventuali ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita quotidiane;

DATO ATTO che:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177, in attuazione della Legge n. 124 del 13 agosto 2015, ha disciplinato lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento delle relative competenze all'Arma dei Carabinieri, ad altri Corpi di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- in Sicilia il Corpo Forestale regionale, continua a svolgere le funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi, secondo le prerogative dettate dalla Legge 353 del 21 dicembre 2000, in virtù di specifiche norme regionali, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 della citata Legge Regionale n. 36 del 16 agosto 1974 nonché all'art. 34/ter della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e sue modifiche introdotte dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Palermo prot. 66889 del 10.05.2021/area V Protezione civile con la quale, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul rischio incendi;

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 - approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560/GAB del 02 agosto 2023, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 18/08/2023;

Visto il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio"*.

VISTA la nota prot. n. 15543 del 19/02/2026, integrata con la nota prot. n. 16266 del 23/02/2026 con le quali il Servizio 4 "Antincendio Boschivo" del Comando del Corpo Forestale, rappresenta che:

- determinare con ampio margine di anticipo l'inizio della campagna antincendio boschivo, attesa l'inaffidabilità scientifica delle previsioni meteorologiche con orizzonte temporale superiore ai 15 giorni, presuppone l'effettuazione di uno studio meramente statistico;
- grazie al sistema ASTUTO, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è in grado di accedere alla base dati (popolazione) affidabile che comprende, fra gli altri, gli incendi boschivi verificatisi fin dagli anni '80;
- sono stati elaborati i dati storici, estraendoli dal SIF relativi a tutti gli incendi boschivi perimetrati dal CFRS, verificatisi dal 2015 al 2025, che ammontano a circa 10.300;
- è stato analizzato l'intero dataset degli incendi (boschivi e di vegetazione) degli ultimi 5 anni, dal 2021 al 2025, sui quali è intervenuto il CFRS, per un totale di circa 45.000 eventi;
- negli ultimi 5 anni il "picco assoluto" della stagione, considerata la totalità degli eventi, risulta posizionato nella prima decade di agosto;
- dall'analisi dei dati, il Servizio Antincendio Boschivo del CFRS indica come periodo ideale per il dispiegamento della Campagna AIB 2026, bilanciando sicurezza e copertura statistica, con una

copertura teorica da parte del dispiegamento del dispositivo antincendio superiore al 98,6% degli eventi e di oltre il 99% della superficie percorsa dal fuoco, il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre;

Visto l'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con cui è stato disposto l'avvio della stagione dell'antincendio boschivo per l'anno 2026 con decorrenza dal 15.05.2026 al 31.10.2026

RITENUTO di dovere provvedere ad emettere apposito provvedimento in merito, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii

PER I MOTIVI espressi in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati;

PROPONE DI ORDINARE

1. a chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediata comunicazione, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ad uno dei seguenti Enti al corrispondente recapito telefonico, ovvero utilizzare l'APP predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile "Anch'io segnalo", disponibile per il download, su Appstore e Google Play per dispositivi iOS e Android:

2.

1.	Vigili del Fuoco	115
2.	Corpo Forestale Regione Sicilia - Servizio Emergenze Ambientali	1515
3.	Corpo di Polizia Municipale	0919296201
4.	Dipartimento Regionale Protezione Civile - Sala Operativa Regionale (SORIS)	800 40 40 40
7.	Polizia di Stato - Commissariato di Corleone	091 845 20 11
8.	Carabinieri di Mezzojuso	091 8203235

2. a chiunque, **NEL PERIODO 15 MAGGIO - 31 OTTOBRE 2026**, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, all'interno del territorio comunale, è fatto divieto assoluto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono brace, motori e autoveicoli che producano faville;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

Sono fatte salve:

- eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio;
- diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti;
- quanto precisato al punto 9. a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture;

3. **ai proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nel territorio comunale, di provvedere entro il termine del 15 maggio 2026 alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;**

4. a tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi, al fine di evitare la propagazione di incendi, di eliminare sterpaglie e vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti di deposito di qualsiasi genere e tipo, nonché ai confini di proprietà per **una fascia di rispetto non inferiore a m. 10,00;**

5. ai proprietari degli impianti arborei, oltre le normali pratiche culturali quali la pulitura e la coltivazione dell'impianto stesso, la pulitura dei confini che delimitano l'appezzamento, praticando l'aratura o il decespugliamento in modo da **creare delle fasce taglia fuoco larghe almeno m. 10,00;**

6. a tutti i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali, di provvedere alla rimozione

di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio;

7. agli Enti pubblici proprietari di strade, di farsi carico della pulizia delle scarpate di pertinenza;

8. l'assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2026 (ogni anno in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata);

9. nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 maggio 2026 e dal 31 ottobre al 30 novembre 2026, oltre la distanza di metri duecento dal confine del bosco, qualora le condizioni meteorologiche lo consentissero, gli interessati che intendano accendere stoppie, devono acquisire, previa formale richiesta contenente i dati catastali del terreno nel quale si svolgeranno le operazioni, la relativa autorizzazione del Distaccamento Forestale della Regione Siciliana. Le operazioni di bruciatura dovranno essere eseguite secondo i seguenti accorgimenti:

- le aree prescelte per la combustione devono essere del tutto sgombrare per almeno dieci metri da materiale infiammabile (alberi, arbusti, erba secca);
- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietato l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud- Est (scirocco);
- le superiori attività di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del suddetto D. Lgs. n. 152/2006, sono consentite qualora effettuate sul luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, modificato dal D. L. n. 91 del 2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

DI AVVISARE:

a. che il materiale proveniente dall'esecuzione dello sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni e delle aree deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed i.;

b. sono fatte salve le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con il personale del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale;

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DI TRASMETTERE

il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, alla città Metropolitana di

Palermo, ai Responsabili delle Funzioni di Supporto, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, agli Enti Erogatori di Pubblici Servizi, ecc.

DI RENDERE NOTO:

- che qualora venisse accertata che la mancata osservanza della presente ordinanza costituisca potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva in danno ai proprietari;
- che i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'osservanza della presente Ordinanza e, conseguentemente, deferiti all'Autorità competente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 350 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

DI DARE atto che il presente provvedimento sarà pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell'atto stesso;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi" e della legge regionale 30/04/1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa/operativa competente è il settore V: Polizia Municipale;
- che il Responsabile del procedimento è l'isp. capo Caterina Dispensa;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

isp. capo Caterina Dispensa

Mezzojuso, 28-04-2026

IL RESPONSABILE

ARCH. GIUSEPPE LOPES